

CAPITOLATO DI SERVIZIO

CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI ARCHIVI DEL TRIBUNALE

Art. 1 - Oggetto del capitolato

Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio di trasloco degli archivi del Tribunale, come precisato nella lettera di invito, da affidarsi mediante cottimo fiduciario, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia".

Art. 2 - Offerte

Le offerte, intestate alla Ditta offerente, non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'annullamento delle stesse.

L'offerta dovrà essere formulata secondo il fac-simile allegato "B" .

Art. 3 - Affidamento del servizio

L'affidamento del servizio sarà subordinato all'effettiva copertura finanziaria della spesa e sarà effettuato, per singolo riferimento, in base all'offerta economicamente più conveniente.

Art. 4 - Recesso

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 l'Amministrazione Comunale potrà esercitare diritto di recesso dal contratto, in qualsiasi momento, al verificarsi delle condizioni previste dal citato comma con le modalità e i tempi ivi indicati.

Art. 5 - Esecuzione dei lavori

I lavori da eseguire verranno ordinati mediante apposito buono d'ordine emesso dall'Ufficio Economato.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere quindi concordata con il referente del Tribunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di variare i tempi di esecuzione del servizio, senza che la ditta possa sollevare alcuna eccezione.

I lavori comprenderanno il prelevamento, il trasporto e la ricollocazione della documentazione contenuta negli archivi interessati al trasferimento.

Per il materiale depositato nello stabile di via Fossati/Toniolo, il lavoro consiste solo nella ricollocazione del materiale.

Art. 6 - Assicurazione e mezzi tecnici

La Ditta dovrà procurarsi un'adeguata copertura assicurativa per danni che potrebbero derivare a cose e persone.

Sarà cura della Ditta provvedere ad effettuare il servizio utilizzando mezzi tecnici idonei e personale regolarmente assunto ed assicurato ai fini INAIL.

Art. 7 - Penalità

Qualora lo svolgimento dei lavori non venisse effettuato secondo quanto precisato nell'allegato "C" o secondo quanto concordato con il referente del Tribunale, si provvederà ad applicare le penali come segue:

a. ritardo non giustificato nell'esecuzione del servizio da 1 a 3 giorni: verrà applicata una penale dello **0,3 per mille** dell'importo netto di aggiudicazione del servizio;

- b. ritardo non giustificato nell'esecuzione del servizio da 4 a 6 giorni: verrà applicata una penale dello **0,5 per mille** dell'importo netto di aggiudicazione del servizio;
 - c. ritardo non giustificato nell'esecuzione del servizio da 7 a 10 giorni: verrà applicata una penale dello **0,7 per mille** dell'importo netto di aggiudicazione del servizio;
 - d. ritardo non giustificato nell'esecuzione del servizio da 10 a 15 giorni: verrà applicata una penale dello **0,9 per mille** dell'importo netto di aggiudicazione del servizio;
 - e. ritardo non giustificato nell'esecuzione del servizio oltre 15 giorni: verrà applicata una penale dell'**1 per mille** dell'importo netto di aggiudicazione del servizio; oltre a ricorrere ad altra Impresa per l'esecuzione del lavoro commissionato, addebitando alla ditta inadempiente il relativo maggiore costo;
 - f. per ogni operaio che si dovesse assentare durante l'esecuzione del lavoro, senza relativa sostituzione: verrà applicata una penale dello **0,5 per mille** dell'importo netto di aggiudicazione del servizio;
 - g. per ogni mezzo che dovesse essere utilizzato dalla ditta per altri lavori e/o sedi, che non riguardano i lavori commissionati, senza relativa sostituzione: verrà applicata una penale dello **0,5 per mille** dell'importo netto di aggiudicazione del servizio.
 - h. esecuzione del lavoro non eseguita secondo quanto concordato con il referente del Tribunale: verrà applicata una penale dello **0,7 per mille** dell'importo netto di aggiudicazione del servizio per ciascuna contestazione.
- Qualora durante l'esecuzione dei lavori occorressero danni materiali a cose, gli stessi verranno quantificati e addebitati alla Ditta incaricata.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- b) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 7 del presente capitolato;
- c) cessione dell'azienda o ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- d) subappalto del servizio a terzi e cessione del contratto;
- e) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forze maggiore;
- f) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate;
- h) in caso di violazione della norma di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente servizio.

Nei casi in cui alle precedenti lettere b) ed e) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l'Appaltatore non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla ricezione della relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c), d) e h) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate l'Appaltatore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

Art. 9 - Pagamenti

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 90 (novanta) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo dell'Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 4 - comma 1 - del D.Lgs. 9/10/2002 n. 231, si precisa che, decorso il predetto termine di 90 giorni, verranno corrisposti gli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 C.C. e relativi decreti attuativi).

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

I mandati di pagamento saranno riscuotibili presso la tesoreria comunale. L'appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 90 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura di pagamento.

Ai sensi del DM 24/10/2007, il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore solo previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio, della verifica della regolarità contributiva, nonché dei versamenti IVA eseguiti dall'Appaltatore e dei versamenti Irpef eseguiti dall'Appaltatore per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente (art. 2 D.L. 16/2012).

Il Comune si riserva di sospendere il pagamento della fornitura, con rinuncia da parte dell'aggiudicatario di ogni pretesa di risarcimento danni e/o interessi di mora, fino al momento in cui le suddette condizioni non siano entrambe oggettivamente rispettate.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle spese contrattuali di cui al precedente art. 12 del presente capitolato, quello delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'Appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.

Alla fornitura di cui alla presente capitolato si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della parte IV, Titolo III, Sezione II e III del DPR n. 207/2010 in materia di esecuzione del contratto.

Art. 10 - Spese contrattuali

Se l'importo del servizio sarà superiore a € 25.820,00, questo Comune è tenuto a stipulare contratto scritto. Le spese contrattuali e i diritti di segreteria saranno a carico del fornitore.

Art. 11 - Deposito cauzionale

A lavoro assegnato, la ditta verserà la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del servizio, al netto degli oneri fiscali risultante, dall'aggiudicazione, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate.

Nel caso dovessero essere operati prelievi per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell'Appaltatore di apposita comunicazione da parte del Committente.

L'importo della cauzione potrà essere ridotto del 50%, come previsto dall'art. 40 c. 7 del D.Lgs. 163/06, per le imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di

benessere del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autenticata, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato dalla Stazione appaltante, dietro richiesta scritta dell'Impresa, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese, nonché previa verifica degli obblighi retributivi da parte dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 1676 del C.C.

Il deposito verrà restituito previa redazione del Certificato di Verifica di Conformità dell'esecuzione del servizio/fornitura ai sensi del DPR n. 207/2010 e sua approvazione con apposito provvedimento dirigenziale.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:

a) polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del Dlgs n. 175/1995 da cui risulti a pena decadenza:

- che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già "TUR"), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti.

- l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ;

- l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ;

- l'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi.

b) fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al D.Lgs. n. 385/93 e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena decadenza, le clausole di cui alla lett. a).

c) fideiussione bancaria, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Dlgs n. 385 del 1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena decadenza, le clausole di cui alla lett. a).

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di **autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.**

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente per l'affidamento dell'appalto a terzi.

Art. 12 - Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi del Decreto Legge 187 del 12.11.2010, relativo alla "tracciabilità dei flussi finanziari", la Ditta affidataria del servizio si impegna a dare comunicazione del conto corrente bancario o postale sul quale transiterà il pagamento dell'Amministrazione Comunale relativo al presente servizio, con l'indicazione delle generalità e del codice

fiscale delle persone delegate ad operare sul tale conto. Nella fattura che verrà presentata dovrà essere precisato il suddetto conto, con l'indicazione della dicitura "conto dedicato".

La ditta si impegna altresì a specificare in fattura il codice CIG che sarà comunicato dall'Amministrazione Comunale all'atto dell'invio dell'ordine.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l'esecutore del servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti in relazione all'espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati stessi esclusivamente al fine dello stesso espletamento del servizio.

L'esecutore della fornitura dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta Legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 14 - Subappalto - cessione del contratto

Non è consentito il subappalto del servizio.

Per la ditta contraente è vietata la cessione anche parziale del contratto. Si applica l'art. 116 del D.lgs. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Art. 15 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Art. 16 - Controversie

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente servizio o al medesimo connesso saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, fatta salva la previsione dell'art. 244 del D.Lgs. n. 163/2006.

Firma per accettazione dei punti da 1 a 16

